



Utilizzo di impianti per le radiocomunicazioni marittime o renane

Estratto del Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni

Art. 18 Ship Station Licence

N. 18.1

§1 1) Gli impianti radiotrasmettenti possono essere allestiti o esercitati da privati o imprese, a condizione che essi siano titolari di una Ship Station Licence rilasciata dall'autorità competente, in forma adeguata e conformemente alle disposizioni del presente Regolamento.

N. 18.6

§4 1) L'autorità competente incaricata di rilasciare le Ship Station Licences per le stazioni mobili deve indicarvi i dettagli della stazione, compreso il nome e l'indicativo di chiamata ed eventualmente la categoria cui essa appartiene dal punto di vista della corrispondenza pubblica nonché le sue caratteristiche generali.

Art. 47 Certificati di capacità

N. 47.2

Il servizio di radiocomunicazione sulle stazioni terrestri di bordo e le stazioni di bordo per la comunicazione satellitare che impiegano le frequenze e le tecniche prescritte nel capitolo VII dev'essere affidato a un operatore titolare di un certificato rilasciato o riconosciuto dall'autorità competente.

Nota bene: il capitolo VII del Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni contiene le disposizioni concernenti lo svolgimento del traffico delle comunicazioni di emergenza, urgenza e sicurezza.

Art. 49 Ispezione delle stazioni

N. 49.1

§1 1) Le autorità del Paese in cui fa scalo un'imbarcazione equipaggiata di una stazione terrestre di bordo o di una stazione di bordo per la comunicazione satellitare sono autorizzate a richiedere l'esibizione della Ship Station Licence.

N. 49.3

3) Qualora il documento di Ship Station Licence non potesse essere esibito o fossero constatate gravi irregolarità, le autorità possono decidere di procedere a un'ispezione nell'intento di verificare se la stazione è conforme alle disposizioni del presente Regolamento.

N. 49.4

4) Gli ispettori hanno inoltre il diritto di chiedere l'esibizione del certificato di capacità.

N. 49.5

§2 1) Se un'autorità ritenesse necessario ricorrere al provvedimento di cui al N. 49.3 oppure se il certificato di capacità non potesse essere esibito, l'autorità competente presso cui è registrata la stazione dev'essere tempestivamente informata.



N. 15.21

§13 L'autorità da cui dipende la stazione di bordo in questione è tenuta a prendere i provvedimenti del caso.

Nota bene: l'autorità competente per le stazioni a bordo di navi che battono bandiera svizzera è l'UFCOM.